

Le autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.

Le autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente conversione.

Articolo 23

Nessuna legalizzazione o analogia formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.

Articolo 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato Contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorità centrale.

Articolo 25

I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Articolo 26

Ogni autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.

In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale.

Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attenti al ritorno del minore.

Ciò nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Elenco degli Stati Partner dell'Italia

aggiornato al 25 febbraio 2004

- | | | |
|---|---|--|
| A Argentina
Australia
Austria | B Bahamas
Belgio
Belize
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Brasile
Burkina Faso | C Canada
Cile
Cina (solo Hong Kong e Macao)
Cipro
Colombia
Costa Rica
Croazia |
| D Danimarca | E El Salvador
Equador | F Fidji
Finlandia
Francia |
| G Germania
Georgia
Grecia
Gran Bretagna e Irlanda | H Honduras | I Irlanda
Israele
Islanda
Isole Caimane
Isole Falkland
Isola di Man
Isole Bermuda
Isola di Monserrat |
| L Lussemburgo | M Mauritius
Messico
Monaco
Macedonia | N Norvegia
Nuova Zelanda |
| P Panama
Paesi Bassi
Paraguay
Polonia
Portogallo | R Repubblica Ceca
Repubblica di Moldavia
Romania | S Saint-Kitts-e-Nevis
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti d'America
Sud Africa
Svizzera
Svezia |
| T Turchia
Turkmenistan | U Ungheria
Uruguay
Uzbekistan | V-Y-Z Venezuela
Zimbabwe |